

REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽⁴⁾, l'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽⁵⁾, e l'accordo interinale con la Repubblica di Serbia, approvato con decisione 2010/36/CE del Consi-

glio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽⁶⁾, fissano contingenti tariffari preferenziali annui di «baby beef» rispettivamente di 9 400, 1 650, 800, 1 500 e 8 700 tonnellate.

- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ⁽⁷⁾ e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁸⁾ prevedono la fissazione di norme dettagliate per l'applicazione delle concessioni per i prodotti «baby beef».
- (3) Per verificare il rispetto delle condizioni del contingente, è opportuno che le importazioni nell'ambito dei contingenti di «baby beef» siano subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nel rispettivo accordo. È inoltre necessario predisporre un modello per i certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

